



REGOLAMENTO PALESTRE COMUNALI



Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento riguarda l'utilizzo delle seguenti palestre comunali:

- Palestra sportiva all'interno del Centro Sportivo Comunale di Via Cameri;
- Palestra Scolastica all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo, presso l'edificio della Scuola Primaria di via Vescovo Bovio;
- Palestra Scolastica all'interno del cortile dell'Istituto Comprensivo, presso gli edifici della Scuola Secondaria Inferiore di via Demedici.

Le palestre sono parti integranti del patrimonio del Comune di Bellinzago Novarese. Le palestre scolastiche sono destinate in via prioritaria all'uso scolastico: queste ultime saranno concesse in uso solamente in orario extrascolastico.

I concessionari dovranno farsi promotori delle attività sportive e del tempo libero rendendo gli edifici scolastici validi luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili e alle categorie svantaggiate.

ARTICOLO 2 – RICHIESTA E DISPONIBILITÀ

Possono fare richiesta di uso delle palestre gli enti, le associazioni sportive e i cittadini privati residenti nel comune.

La richiesta dovrà essere presentata per iscritto con un anticipo di 30 giorni.

La richiesta di concessione, sottoscritta dal richiedente, che nel caso di enti o associazioni sportive è il legale rappresentante, dovrà essere presentata per iscritto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici, compresi di recapiti, del richiedente o del legale rappresentante dell'associazione;
- b) la natura giuridica e la ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, codice fiscale o partita iva, indirizzo di posta elettronica ordinaria ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) il periodo di concessione richiesto;
- d) l'indicazione dell'attività per cui si chiede l'utilizzo dello spazio;
- e) l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le previsioni indicate nel presente Regolamento, che il richiedente dichiara di conoscere;
- f) la dichiarazione di essere in regola con i pagamenti per eventuali concessioni pregresse e di non avere arretrati nei confronti del Comune di Bellinzago;
- g) la dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività all'Ufficio Sport del Comune l'eventuale rinuncia all'uso completo o parziale della palestra assegnata;
- h) la eventuale indicazione di manifestazioni per le quali sia prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione.

ARTICOLO 3 – PRIORITA' DI CONCESSIONE

Gli Enti e le Associazioni Sportive hanno la precedenza sui privati cittadini.

Associazioni Sportive e privati cittadini, aventi sede e/o residenza nel Comune di Bellinzago Novarese, hanno la precedenza su Associazioni Sportive e/o privati cittadini avente sede e/o residenza fuori dal Comune di Bellinzago Novarese.

I principi di imparzialità, egualianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo, ispirano i seguenti criteri per l'assegnazione della Palestra:

- a) favorire lo sviluppo di attività sportive agonistiche avviate da tempo;
- b) garantire comunque opportunità di fruizione anche alle società/associazioni sportive dilettantistiche minori, di nuova costituzione o che presentano richiesta per la prima volta mediante previsione di una riserva di massimo quattro ore

settimanali per le concessioni stagionali in uso di una palestra;

- c) riservare un massimo di quattro ore settimanali per quelle società o associazioni sportive che svolgono, esclusivamente, attività attestata dal Comitato Italiano Paralimpico nei confronti dei portatori di handicap.
- d) garantire l'opportunità di utilizzo delle palestre alle associazioni che svolgono attività finalizzate alla piena inclusione ed integrazione sociale.

ARTICOLO 4 – ULTERIORI SPAZI INTERNI

Per quanto riguarda la Sala sita al piano primo della Palestra Scolastica presso gli edifici della Scuola Secondaria Inferiore di via DeMedici la stessa sarà soggetta al presente regolamento, come area a se stante concedibile separatamente rispetto alla sottostante palestra.

La stessa sala potrà essere concessa, oltre che alle associazioni sportive, gruppi ed altri soggetti come da articolo 2, anche eventualmente ad associazioni culturali. La stessa sala non potrà essere concessa per utilizzi che necessitino dell'accesso agli spogliatoi.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è soggetto all'obbligo di:

1. rispettare scrupolosamente quanto previsto nel presente Regolamento;
2. utilizzare gli spazi concessi solo nei giorni e negli orari per i quali è stato concesso l'uso;
3. non concedere o sub-concedere a qualsiasi titolo a terzi gli spazi assegnati;
4. svolgere solo ed esclusivamente attività autorizzata, usufruendo esclusivamente degli orari e degli spazi che sono allo stesso stato concessi. Lo svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate e/o il mancato utilizzo (per due volte anche non consecutive) di fasce orarie concesse al beneficiario è causa di decadenza della concessione. Il mancato utilizzo, qualora accertato dall'Ufficio Sport, per due settimane consecutive, è motivo di decadenza della concessione.
5. custodire gli spazi e le attrezzature assegnate assicurandone il corretto utilizzo nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico;
6. controllare lo stato degli spazi e delle attrezzature concesse all'inizio e al termine delle attività quotidiane, comunicando tempestivamente via mail (preferibilmente via PEC) all'Ufficio Sport, eventuali danni o malfunzionamenti rilevati od occorsi durante l'utilizzo;
7. assicurare l'accesso per tutti gli utenti con apposite scarpe ginniche dalla suola in gomma, pulite, per non compromettere le superfici di gioco. L'utilizzo di calzature differenti in base alle specifiche attività da svolgere, dovrà essere esplicitamente autorizzato;
8. riporre, dopo l'utilizzo, le attrezzature sportive negli appositi spazi, di cui sono dotati gli impianti;
9. osservare scrupolosamente le norme stabilite in materia di tutela della salute e della sicurezza ex Legge 81/2008 e s.m.i., assumendone la responsabilità per quanto di propria competenza e sollevandone il Comune di Bellinzago Novarese, l'Istituto Comprensivo e il Dirigente Scolastico;
10. di non lasciare all'interno e all'esterno delle palestre materiale di ingombro;
11. non modificare per nessuna ragione la predisposizione oraria stabilita dall'impianto di riscaldamento;
12. di non utilizzare spazi non compresi nella concessione o fuori dagli orari autorizzati e per attività diverse da quelle previste;

- 13.di non installare attrezzi fissi, senza previa autorizzazione dell’Ufficio Sport, e a non sistemare impianti che possano ridurre le disponibilità dello spazio della palestra;
- 14.vietare l’accesso alla struttura agli animali;
- 15.di non fumare.

L’inoservanza anche di una sola delle condizioni di corretto utilizzo indicate nel presente articolo è motivo di decadenza della concessione.

ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ

1. L’Associazione Sportiva, e per essa il Presidente legale rappresentante, o il richiedente beneficiario, assume ogni responsabilità per incidenti di qualunque natura che potranno derivare agli appartenenti all’Associazione o ai componenti del gruppo durante le ore in cui questi si troveranno in palestra e per danni che gli stessi avranno eventualmente arrecato alle persone, ai locali, agli arredamenti ed alle strutture ed attrezzature della palestra. A tal fine il Comune si riserva di chiedere la stipulazione di una congrua polizza di assicurazione o deposito cauzionale che copra danni materiali alle attrezzature, stipulazione alla quale è subordinato il rilascio della concessione richiesta.
2. Per quanto riguarda gli orari di utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni Sportive o dei gruppi autorizzati dal Comune, si considera sollevato da ogni responsabilità per quanto indicato al comma precedente, l’Istituto Comprensivo e il suo Dirigente.
3. L’utilizzo dei locali, degli impianti, delle attrezzature e delle eventuali pertinenze deve avvenire con la massima diligenza. Il concessionario è tenuto al risarcimento ed al ripristino degli eventuali danni causati in occasione delle attività svolte secondo le indicazioni che saranno dall’Ufficio Sport.
4. Qualora la Palestra sia utilizzata da più soggetti, eventuali danni di cui non è possibile individuare il responsabile, saranno a carico in solido di tutti i concessionari.

ARTICOLO 7 – PULIZIA DEI LOCALI

Ogni volta, al termine dell’uso della palestra, i relativi locali e le attrezzature dovranno essere lasciati in perfetto stato d’ordine. Dovranno essere immediatamente segnalati all’Amministrazione comunale o al Custode, i danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, gli eventuali ammanchi di materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

Per quanto riguarda la pulizia dei locali la stessa è a carico dell’Amministrazione Comunale, se non diversamente stabilito in sede di deliberazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 8 - PUBBLICO

A esclusione della Palestra all’interno del Centro Sportivo di Via Cameri 100, all’interno delle palestre comunali non è consentito organizzare manifestazioni sportive con la presenza del pubblico, salvo diversa autorizzazione disposta dall’Amministrazione Comunale interpellata.

L’installazione di forme pubblicitarie all’interno della Palestra del Centro Sportivo di Via Cameri dovranno essere autorizzate dall’Ufficio Sport, nel rispetto della normativa vigente. Non è consentita l’installazione di forme pubblicitarie all’interno delle palestre scolastiche.

ARTICOLO 9 - REVOCA

La concessione può essere revocata in ogni momento per cause imputabili ai richiedenti o per esigenze di carattere scolastico o comunale.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

Gli organi vigilanti del Comune possono intervenire in ogni momento per accertamenti, onde evitare speculazioni o abusi da parte di chiunque.

ARTICOLO 11 – ALTRI UTILIZZI

Le palestre hanno lo scopo esclusivo di ospitare manifestazioni sportive, tuttavia, la Palestra di via Cameri può essere concessa, in via eccezionale, anche per manifestazioni non sportive a discrezione dell'Amministrazione Comunale anche con eventuale deposito cauzionale da parte del richiedente. In occasione delle manifestazioni, l'organizzatore dovrà provvedere ad assicurare, a sua cura e spese il necessario servizio medico secondo le vigenti disposizioni, e dovrà garantire il rispetto di limite massimo di capienza previsto per la struttura.

ARTICOLO 12 - TARIFFE

Le palestre sono concesse in uso a fronte del pagamento di un canone di utilizzo determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

È facoltà della Giunta Comunale disporre la richiesta di un deposito cauzionale il cui importo viene deliberato annualmente dalla stessa.

Eventuali riduzioni od esenzioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale nella medesima Deliberazione.

L'importo dovuto potrà essere dilazionato in due rate di pari valore: la prima rata dovrà essere versata prima del rilascio della concessione, la seconda entro il 10 del mese di gennaio (ovvero a metà del periodo di concessione) pena la decadenza della concessione stessa.

Per eventuali utilizzi non stagionali ma occasionali l'importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione anticipata considerando gli effettivi giorni di utilizzo.

ARTICOLO 13 - RIPRESE

Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore stesso è tenuto a dichiararlo espressamente nella domanda. Il Concessionario dovrà inoltre munirsi, a propria cura e spese, dei necessari permessi di Pubblica sicurezza e S.I.A.E., impegnandosi ad attuare quanto prescritto.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Alla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.01.1992, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20.06.1994.

Il presente Regolamento è disponibile presso gli Uffici del Comune di Bellinzago Novarese ed è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese.

**REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 11 IN DATA 17.01.1992.**

**SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 49 IN DATA 20.06.1994.**